

LXXXVIII.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo* — Il presidente comunica un invito al Senato perchè si faccia rappresentare al funerale commemorativo di Carlo Alberto in Torino — A proposta del presidente, il Senato delibera di farsi rappresentare alla cerimonia dai senatori residenti in Torino, sotto la presidenza del più anziano di essi — Si continua la discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 192) — Senza discussione si approvano i capitoli dall' 85 in poi, i riassunti per titoli e categorie e i due articoli del progetto di legge, che si voterà a scrutinio segreto — Il ministro delle finanze, presenta il seguente disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto: « Modificazione alla legge doganale, cioè catenaccio sul granone bianco » che, su proposta dal presidente, viene trasmesso alla Commissione permanente di finanze — Il ministro del Tesoro, presenta il bilancio degli affari esteri e quello dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1896-97, che vengono trasmessi per ragioni di competenza alla Commissione permanente di finanze — Discutesi il progetto di legge: Eccedenza d'impegno nelle spese per la repressione del malandrino (N. 189) — Parlano il relatore, senatore Tommasi-Crudeli, il ministro del Tesoro, ed il senatore Finali, presidente della Commissione permanente di finanze — Rinviassi l'articolo unico allo scrutinio segreto — Rinviassi allo scrutinio segreto anche il progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1896-97 (N. 196), di cui si approvano senza discussione tutti i capitoli, ed i riassunti per titoli e categorie — Discutesi il progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 195) — Si approvano senza discussione i primi 91 capitoli — Al capitolo 92: « Spese di bollo sui titoli del debito pubblico le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) L. 10,000 » chiede spiegazioni il senatore Finali, presidente della Commissione di finanze ed a lui risponde il ministro del Tesoro — I capitoli successivi dal 92 al 145 sono approvati senza discussione — Al capitolo 146: « Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamento di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine), L. 170,000 » fa alcune raccomandazioni il senatore Finali, presidente della Commissione di finanze, nelle quali consente il ministro del Tesoro — Senza discussione si approvano i capitoli successivi, i riassunti per titoli e per categorie e gli articoli del progetto colle relative tabelle. Il progetto stesso si rinvia allo scrutinio segreto — Il ministro delle poste e dei telegrafi, a nome del ministro dell'istruzione pubblica e del presidente del Consiglio, presenta i seguenti disegni di legge: « Riordinamento delle scuole complementari e normali; Concessione della cittadinanza italiana al tenente generale Edoardo Driquet », i quali vengono trasmessi agli Uffici — Il ministro del Tesoro presenta un progetto per « Autorizzazione di spesa straordinaria per pagamento all'Istituto delle figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate oltre gli interessi e le spese del giudizio ». A proposta del presidente si trasmette alla Commissione di finanze.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, del Tesoro, delle finanze, delle poste e telegrafi, di grazia e giustizia, e dell'agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di una petizione giunta al Senato.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge la seguente petizione:

« N. 48. I presidenti e segretari dell'Unione delle ferrovie e dell'Associazione tramviaria italiana fanno istanza al Senato in nome di quelle Associazioni perchè sia modificato l'articolo 10 del disegno di legge sugli infortuni sul lavoro ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Rossi Angelo chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo si intenderà accordato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, 4 luglio 1896.

« Il giorno 28 luglio corrente, come negli scorsi anni, nella Chiesa metropolitana di To-

rino, verrà celebrato a cura dello Stato, un solenne funerale per commemorare il quarantasettesimo anniversario della morte di Re Carlo Alberto.

« Di ciò mi pregio dare avviso a V. E. pregandola di provvedere affinchè, come pel passato, il Senato sia rappresentato alla pia cerimonia.

« Il ministro

« Firmato: DI RUDINI ».

Propongo che siano incaricati di rappresentare il Senato a questa funzione i signori senatori residenti in Torino sotto la presidenza del più anziano fra di essi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1896-97.

Come il Senato rammenta ieri, esaurita la discussione generale, venne iniziata quella dei capitoli e fu approvato il capitolo 84; seguiamo quindi nella discussione dei capitoli successivi.

85	Spese per la statistica dell'istruzione primaria	16,080 »
86	Collegio-convitto maschile <i>Principe di Napoli</i> in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni .	55,662 »
87	Collegio-convitto maschile <i>Principe di Napoli</i> in Assisi - Annuo assegno - Assegno per arredo dei gabinetti e della biblioteca .	11,900 »
88	Collegio-convitto maschile <i>Principe di Napoli</i> in Assisi - Posti gratuiti e sussidi straordinari ad allievi	45,500 »
89	Istituti superiori di magistero femminile a Roma ed a Firenze - Personale (Spese fisse)	130,453 32
90	Istituti superiori di magistero femminile a Roma ed a Firenze - Acquisto di materiale scientifico	10,000 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

91	Istituto femminile <i>Regina Margherita</i> in Anagni per l'educazione e per l'istruzione gratuita di fanciulle orfane dei maestri elementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per incarichi e supplenze e per servizi straordinari	33,700 »
92	Istituto femminile <i>Regina Margherita</i> in Anagni per l'educazione e per l'istruzione gratuita di fanciulle orfane dei maestri elementari - Annuo assegno	58,900 »
93	Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni	235,700 »
94	Assegni ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili; e fondo per sussidiare scuole superiori femminili e per agevolare gradatamente il riordinamento di istituti di educazione femminile.	333,026 50
95	Educatori femminili - Posti gratuiti	48,986 48
96	Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni	84,861 »
97	Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di istituti governativi, posti gratuiti, assegni e sussidi ad istituti autonomi	120,707 »
98	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (Legge 18 luglio 1878 n. 4460) (Spesa obbligatoria)	450,000 »
99	Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpi morali. Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (Spesa obbligatoria)	215,000 »
100	Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti. Onere del Governo, secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (Spesa obbligatoria)	12,000 »
101	Indennità per le spese d'ispezioni in servizio dell'istruzione normale degli istituti femminili di educazione e dei collegi; compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a cattedre e per gli avanzamenti del personale insegnante delle scuole normali e degli educatori; spese per la gara d'onore nelle scuole normali; missioni e remunerazioni per eventuali servizi straordinari	24,400 »
		<hr/> 6,802,654 30 <hr/>
	Spese diverse.	
102	Misura del grado europeo	32,500 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
103	Stipendi ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	15,393 »
104	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	12,000 »
105	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	11,920 »
106	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse)	11,444 »
		<hr/> 50,757 » <hr/>

Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.		
106 <i>bis</i>	Lavori urgenti nell'edificio di Santa Eufemia destinato in servizio della Regia Università di Modena	3,000 »
107	Assetto di vari istituti scientifici dell'università di Pavia - Rimborso di capitale alla Banca popolare di Pavia - Legge 26 dicembre 1886, n. 4235 (Spesa ripartita)	67,500 »
108	Università di Padova - Provviste per l'arredamento scientifico del gabinetto d'igiene	2,500 »
108 <i>bis</i>	Rimborso all'Ospedale di San Matteo in Pavia delle maggiori spese sostenute pel mantenimento della clinica ostetrica dal 1879 al 16 maggio 1886 (Spesa ripartita)	10,000 »
108 <i>ter</i>	Università di Roma - Concorso dello Stato nella spesa di costruzione di un muro per separare i terreni demaniali, in servizio dell'Orto Botanico, da quelli comunali nell'ex villa Corsini al Gianicolo	8,000 »
109	Scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma - Costruzione di capannoni per macchine operatrici e per esperienze sulla resistenza dei materiali - Provvista di materiale scientifico pel laboratorio di chimica applicata	24,000 »
110	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Padova per l'estinzione del mutuo fatto per provvedere alla sistemazione della R. Scuola d'applicazione degl'ingegneri nel palazzo ex-Contarini in detta città (Spesa ripartita)	16,530 85
111	R. Osservatorio astronomico di Arcetri - Costruzione della casa di abitazione degli astronomi	21,000 »
		152,530 85
Spese per gli istituti e corpi scientifici e letterari.		
112	Raccolta di libri, opuscoli e documenti editi ed inediti relativi alla storia del risorgimento italiano da collocarsi nella biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma	2,000 »
113	Acquisto di nuove opere ad incremento della biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma (legge 3 luglio 1892, n. 348)	<i>per memoria</i>
		2,000 »
Spese per le antichità e le belle arti.		
114	Lavori, attrezzi e spese diverse per il ricupero degli oggetti d'antichità provenienti dai lavori del Tevere	12,000 »
<i>Da riproarsi</i>		12,000 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

	<i>Riporto</i>	12,000 »
115	Lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo	70,000 »
116	Catalogo dei monumenti e oggetti d'arte	10,000 »
117	Annualità al comune di Modena a titolo di rimborso delle spese per trasferimento e per la sistemazione nel palazzo <i>Albergo arti</i> degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in detta città (Legge 11 maggio 1890, n. 6863) (Spesa ripartita)	10,000 »
118	Concorso nelle spese per le esposizioni estere e nazionali	10,000 »
		112,000 »
	Spese per l'insegnamento tecnico, industriale e professionale.	
119	Impegni per borse di studio a giovani licenziati dagli istituti tecnici e nautici	11,000 »
	Spese per l'istruzione normale e magistrale, per gli istituti femminili d'istruzione e di educazione, per i collegi e per l'istruzione elementare.	
120	Sussidi al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari (Spesa ripartita)	300,000 »
	Spese diverse.	
121	Studi per preparare la carta archeologica d'Italia, e per raccogliere documenti della storia dei musei e degli scavi del Regno	8,000 »
122	Continuazione della stampa dell'opera del De-Rossi intitolata <i>Inscriptiones christianae</i>	3,000 »
123	Ufficio speciale per i lavori degli istituti scientifici - Rimunerazioni al personale	4,450 »
124	Pubblicazione di documenti e studi su Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America, ed altre spese inerenti	25,000 »
125	Osservatorio astronomico di Catania - Acquisto di materiale fotografico e spese varie	4,000 »
		44,450 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI AIRO.	
126	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	1,167,692 21

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	2,359,945 39
Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale	1,155,727 50
Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	10,257,645 29
Spese per gli Istituti e corpi scientifici e letterari	1,548,862 40
Spese per le antichità e le belle arti	3,945,314 33
Spese per l'istruzione secondaria classica	7,003,673 79
Spese per l'insegnamento tecnico industriale e professionale	6,550,280 10
Spese per l'istruzione normale e magistrale, istituti femminili d'istruzione e di educazione, collegi ed istruzione elementare	6,802,654 30
Spese diverse	32,500 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	39,656,603 10

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	50,757 »
Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	152,530 85
Spese per gli istituti e corpi scientifici e letterari	2,000 »
Spese per le antichità e le belle arti	112,000 »
<i>Da riportarsi</i>	<i>317,287 85</i>

	<i>Riporto</i>	317,287 85
Spese per l'insegnamento tecnico, industriale e professionale		11,000 »
Spese per l'istruzione normale e magistrale, istituti femminili d'istruzione e di educazione, collegi ed istruzione elementare		300,000 »
Spese diverse		44,450 »
		<hr/>
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		672,737 85
		<hr/>
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		40,329,340 95
		<hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO		1,167,692 21
		<hr/>
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
		<hr/>
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		40,329,340 95
		<hr/>
Categoria IV. — Partite di giro		1,167,692 21
		<hr/>
TOTALE GENERALE		41,497,033 16
		<hr/>

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per quanto concerne i capitoli n. 41: « Musei, gallerie e scavi d' antichità. Spese da sostenersi con la tassa d' entrata » (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) e n. 46: « Monumenti. Spese da sostenersi con la tassa d' entrata » (art. 5 della legge 27 maggio 1875, numero 2554), potranno imputarsi sul complessivo

fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1896 e dell' assegnazione di competenza dell' esercizio 1896-97, tanto le spese di competenza propria di questo esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell' esercizio a cui le spese stesse si riferiscono. (Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto in altra tornata.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto per la conversione in legge del regio decreto portante le modificazioni alle tariffe doganali cioè il « Catenaccio sul granone bianco ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione del progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per conversione in legge del regio decreto portante modificazioni alle tariffe doganali « Catenaccio sul granone bianco ».

Questo progetto di legge parmi, che per ragione di materia, dovrebbe essere trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Se non vi sono opposizioni così rimarrà stabilito.

Do poi atto al signor ministro del Tesoro della presentazione dei progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97.

Questi due disegni di legge, per ragioni di competenza, saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Discussione del progetto di legge: « Eccedenza d'impegno nelle spese per la repressione del malandrinnaggio » (N. 189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Eccedenza d'impegno nelle spese per la repressione del malandrinnaggio.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 145,000 da inserirsi nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1895-96, allo scopo di reintegrare la cassa della Direzione generale delle carceri « Fondo massa condannati » di egual somma prelevata per spese sostenute sul capitolo n. 78 dell'esercizio 1894-1895.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore TOMMASI-CRUDELI, *relatore*. La Commissione di finanze mi ha incaricato di richiamare l'attenzione del Senato e del ministro del Tesoro sopra questo progetto di legge.

Nella relazione che la Commissione permanente di finanze per mio mezzo ha sottoposto all'esame del Senato, sono contenute due raccomandazioni al ministro del Tesoro, già fatte da noi altra volta nella relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1896-97.

La discussione di quel bilancio procedè in guisa che nè il Senato, nè il Governo, ebbero agio di attendere a quelle raccomandazioni ed è per ciò che la Commissione di finanze mi ha incaricato di richiamarvi l'attenzione del Senato e del ministro.

Non ripeterò la storia dei fatti che han resa necessaria la presentazione di questo progetto di legge, poichè la relazione ne discorre ampiamente.

La Commissione di finanze è stata in dubbio se dovesse in quest'occasione presentare un ordine del giorno, per raccomandare al ministro del Tesoro di rinforzare l'azione del suo Ministero in guisa da rendere impossibile la ripetizione di simili irregolarità, dovute soprattutto alla esistenza di Casse speciali in alcuni Ministeri.

Rammentando però che tanto in questo, come nell'altro ramo del Parlamento, il ministro del Tesoro ha già fatte delle dichiarazioni in questo senso, la Commissione non ha creduto opportuno presentare un apposito ordine del giorno.

In otto mesi dell'esercizio 1895-96 noi abbiamo avute erogate in spese segrete le somme seguenti:

Per ciò che riguarda il capitolo 59, cioè l'assegno speciale di un milione per le spese segrete, vennero consumati tre trimestri di anticipazioni, meno L. 14,670 22 che furono trovate ancora in Cassa il 10 marzo 1896; per cui si tratta di L. 735,329 78 che sono state in solo otto mesi erogate.

L'assegno del capitolo 79, spese per il malandrinnaggio (il quale nell'esercizio 1895-96 era stato raddoppiato e portato ad un milione),

venne interamente consumato in otto mesi di esercizio. Di più, con due decreti del 19 settembre e del 20 novembre 1895, furono tratte dal fondo di riserva L. 350,000, le quali vennero adoperate in spese segrete; e finalmente, dal fondo della massa condannati, sono state portate via L. 145,000, le quali adesso devono essere per mezzo di questo progetto di legge rifuse al fondo medesimo.

In complesso, in otto mesi di esercizio, sono state erogate in spese segrete L. 2,230,329 78 mentre l'assegno nel bilancio era di due milioni per tutti i dodici mesi di esercizio: un milione al capitolo 59 ed un milione al capitolo 79.

In occasione del bilancio di assestamento, la Commissione per mezzo mio fece osservare al ministro del Tesoro quanto sarebbe stato desiderabile lo stabilire: che quando un Ministero si trova nella necessità di prelevare somme dalla Cassa di riserva, questi prelevamenti si facciano esclusivamente per spese giustificabili, mai per spese segrete. E il ministro del Tesoro diede assicurazioni tali al Senato, da far ritenere ch'egli si applicherà a trovar modo, che inconvenienti simili non si riproducano.

Vengo alle raccomandazioni delle quali si parla in questa relazione. La prima è quella di dividere le anticipazioni del capitolo 79 del bilancio dell'interno, per spese di malandrinaggio, in dodicesimi come si fa per il capitolo 59, dimodochè non sia più possibile di veder sparire questo fondo in otto mesi, come è avvenuto nell'esercizio 1895-96.

La seconda, e la più importante, è quella di disporre che il versamento delle somme le quali costituiscono il cosiddetto fondo dei detenuti, sia fatto direttamente dagli stabilimenti di pena, dove sono raccolte, alla Cassa depositi e prestiti, invece di versarle in una Cassa del Ministero dell'interno, dove queste somme spesso rimangono infruttifere, e dove danno la tentazione di far prelevamenti, per usi ai quali esse non sono destinate.

Questa seconda raccomandazione, come ben comprende l'onorevole ministro del Tesoro, si connette ad una questione più generale che è quella di concentrare tutte le responsabilità contabili al Ministero del Tesoro, facendo sparire queste Casse speciali dei vari Ministeri. Una discussione avvenuta nell'altro ramo del

Parlamento ha già dimostrato, con tutta evidenza, la necessità di rinforzare l'azione del ministro del Tesoro, e di tornare ad una più rigorosa applicazione della legge di contabilità. La Commissione di finanze ha fiducia che l'onorevole ministro del Tesoro consenta in questo ordine di idee, e voglia darne la assicurazione al Senato.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Come ha bene osservato l'onorevole senatore Tommasi-Crudeli, io ho già avuto l'onore di dire in quest'aula, ed anche nell'altro ramo del Parlamento, quale era l'intenzione del Governo in questa materia, che ha dato luogo alle sue giuste osservazioni in questa e in una precedente occasione. È certo che per consuetudine invalsa da molti anni, la vigilanza continua che la legge e il regolamento di contabilità impongono al ministro del Tesoro nella contabilità dei singoli Ministeri, è venuta via via mancando di intensità, sicchè a poco a poco si sono potuti costituire questi fondi, o Casse speciali presso i Ministeri in numero assai grande, molto più grande di quello che generalmente si crede.

Ora non appena la presente Amministrazione ha cominciato a funzionare, noi ci siamo preoccupati di questo stato di cose.

Le irregolarità verificatesi presso il Ministero dell'interno hanno dato luogo alla relazione, che tutti conoscono, di una Commissione specialmente incaricata di rivedere la contabilità di quel Ministero; ed è in seguito al lavoro di questa Commissione che il Ministero del Tesoro ha poi fatto delle proposte per toglier di mezzo i disordini che gli vennero addittati.

Per quanto riguarda il fondo della massa detenuti, il fondo della soppressa scuola allievi guardie carcerarie, ed il fondo massa delle guardie carcerarie, senza pregiudicare il modo col quale se ne farà la regolare gestione in avvenire, il Ministero ha disposto che le somme relative vengano depositate, appunto come raccomanda l'onorevole Tommasi-Crudeli, nella Cassa depositi e prestiti, tenendo separato il deposito secondo il fondo da cui proviene. Ed ho detto, senza pregiudizio delle disposizioni ulteriori, poichè per sistemare la questione di quei fondi

è necessario di fare qualche modificazione nel regolamento degli stabilimenti carcerari.

Già qualche mese fa erano state fatte proposte dal Ministero dell'interno relativamente a questi fondi; ma tali proposte non hanno potuto avere alcun seguito appunto perchè si dicostavano dai concetti che ora s'intende seguire, e quindi si è creduto molto meglio di provvedere definitivamente, mediante revisione del regolamento cui ho alluso, deponendo intanto le somme giacenti alla Cassa depositi e prestiti.

Gl'interessi, poi, di queste somme dovranno essere versati al Tesoro, perchè poi in capitoli speciali del bilancio s'iscivano, ove risulti necessario, le gratificazioni e quelle altre spese alle quali si provvedeva cogli interessi stessi.

Credo adunque che da questo punto di vista e per questa speciale raccomandazione che mi ha fatto l'onorevole relatore, egli possa aver motivo di dichiararsene soddisfatto.

La seconda raccomandazione da lui fatta si riferisce alle anticipazioni sul fondo del malandrinnaggio le quali, egli osserva, sarebbe desiderabile che fossero fatte per dodicesimi onde non sia più possibile di vedere esaurito in otto mesi l'assegno destinato per dodici mesi.

Questa è materia che riguarda più precisamente il Ministero dell'interno, ma parmi giusto che per questo fondo del malandrinnaggio si seguano le stesse norme che si seguono per il fondo speciale destinato alle spese segrete di polizia.

L'onor. Tommasi-Crudeli ha poi parlato in generale di una riforma da attuarsi in tutta l'amministrazione per togliere tutti questi fondi speciali, non solamente presso il Ministero dell'interno, ma anche presso gli altri Ministeri.

Ora io posso dire all'onor. Tommasi-Crudeli che già da qualche tempo ho nominata una Commissione, la quale ha per preciso mandato di esaminare presso i diversi Ministeri quali sono le condizioni del servizio contabile, di vedere se vi sono fondi e Casse speciali e quali, e di fare proposte per ristabilire, ove manchi, un preciso controllo da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Questa Commissione ha già incominciato i suoi lavori, ha già esaminato in tutti i particolari le contabilità di qualche Ministero; e

mano a mano che i rapporti della Commissione mi perverranno, io darò le disposizioni più urgenti, salvo, a ispezione finita, a far rientrare nell'ordine queste diverse contabilità, far versare al Tesoro tutte le somme giacenti e gli introiti che alimentano i fondi speciali, e provvedere direttamente colle regole consuete a tutti quei servizi cui si provvedeva prima cogli introiti stessi.

Ho detto che queste Casse sono molto più numerose che non si creda. Infatti, già nel Ministero dell'interno, la Commissione che ha proceduto all'esame, e per la quale ha riferito il comm. Astengo, ne aveva trovate parecchie: fondi provenienti da vendita di carta straccia, di mobili fuori d'uso, ecc., che del resto si trovano pressochè in tutti i Ministeri; fondi a disposizione della Consulta araldica; fondi provenienti dalla contabilità dei libretti ferroviari; fondo proveniente dalla vendita di un fabbricato alla colonia agricola delle Tre Fontane, e alcuni altri. Tutti questi fondi dovranno essere trattati nello stesso modo come ho detto poc'anzi.

Io credo che in tal maniera e con un lavoro assiduo e sollecito si arriverà a togliere presto tutte queste irregolarità sulle quali giustamente l'onor. Tommasi-Crudeli ha chiamato l'attenzione del Senato.

Nel medesimo tempo io mi adopererò a ripristinare quella vigilanza che per precisa disposizione della legge e del regolamento di contabilità la Ragioneria generale dello Stato deve esercitare sulle ragionerie dei singoli Ministeri.

Questo naturalmente non si potrà fare altrimenti che con qualche modificazione negli organici del Ministero del Tesoro, poichè una vigilanza efficace richiederà qualche organo di più di quelli cui attualmente incombono questi servizi.

Ma questo sarà argomento di studi ulteriori sui quali il Senato potrà poi esser chiamato ad occuparsi in occasione dei futuri bilanci.

Senatore TOMMASI-CRUDELI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TOMMASI-CRUDELI, *relatore*. Ringrazio anche a nome della Commissione permanente di finanze l'onor. ministro delle spiegazioni e delle assicurazioni che ha voluto darci, per quanto

riguarda l'amministrazione dei fondi per gli stabilimenti carcerari.

Ma oltre i fondi costituenti la così detta massa dei condannati, vi sono nella Cassa del Ministero dell'interno altri fondi che richiamano l'attenzione, fra gli altri quello delle Tre Fontane a cui l'onor. ministro ha accennato ultimamente. Questo fondo delle Tre Fontane offre uno degli esempi più strani di queste gestioni di Casse ministeriali.

Noi abbiamo qui un fondo costituito in origine da 111,500 lire, che la Società delle Tre Fontane versò alla Cassa del Ministero dell'interno, invece di versarle al Tesoro, in compenso di uno stabile che il Ministero dell'interno aveva costruito a favore della Società stessa.

L'inchiesta amministrativa ultimamente fatta dal comm. Astengo ha provato che di questo fondo non esistevano in cassa che sole 30 mila lire. Dove sia andato il resto non se ne sa nulla, o almeno non lo sa il pubblico, perchè la relazione speciale che riguarda questo fondo non è ancor pubblicata.

Poichè il ministro del Tesoro ci ha dato l'assicurazione che egli ha già cominciato a provvedere per mezzo di uno studio fatto da apposita Commissione, credo di interpretare il voto della Commissione di finanze nel raccomandargli che quando l'opera di quella Commissione sarà compiuta, i risultati di essa vengano resi di pubblica ragione, perchè si sappia finalmente la verità su queste contabilità speciali, e perchè il lavoro della Commissione non rischi di andar perduto.

Io mi auguro che l'attuale ministro del Tesoro resti alla direzione della sua amministrazione molto tempo; ma, in ogni modo, è bene premunirsi dal rischio che questo lavoro vada perduto, come sono andati perduti altri lavori di altrettanta importanza amministrativa, appunto perchè rimasti segreti.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Finali.

Senatore FINALI. Chieggo licenza al Senato di aggiungere qualche cosa alle gravi osservazioni fatte dall'onorevole Tommasi-Crudeli, le quali hanno avuto soddisfacente risposta dal signor ministro del Tesoro.

Alla esistenza di Casse nei vari Ministeri, alcune delle quali raccolgono a volte somme

assai considerevoli, si connette una questione d'ordine superiore.

L'onorevole ministro ed il Senato sanno che vi sono tre modi di fare le spese; cioè per mandati diretti, in favore delle persone che devono esigere il danaro, di anticipazione che sono somministrazioni di fondi, e a disposizione che sono come aperture di credito. Orbene, la piena garanzia voluta dalla legge per la regolare ordinazione della spesa si ottiene solo nei mandati diretti, perchè in quanto a quelli di anticipazione e a disposizione, dei quali spese volte si tarda assai a render conto, il riscontro riesce imperfetto non solo, ma avviene quando i fatti sono già consumati, cioè il riscontro è consumativo. Lo diceva il conte di Cavour fin dal 1853, se volete un riscontro serio ed efficace, bisogna che sia preventivo in tutta l'estensione della parola.

Il numero dei capitoli in bilancio su cui si potevano trarre mandati a disposizione fu da prima di qualche diecina; ora è di più che un centinaio.

È quindi desiderabile che l'onorevole ministro del Tesoro faccia quanto è in lui, affinchè si usi dei mandati diretti il più frequentemente che si possa; anzi sempre, meno che ne' casi in cui per speciali circostanze sia necessario ricorrere al mandato di anticipazione o al mandato a disposizione.

Ho premesso questo per dire quello che accade per mezzo di quelle eslegi Casse, che udii (con grande soddisfazione, fin da quando si discuteva la legge di assestamento del bilancio) dire dal signor ministro del Tesoro che egli pensava a riformarle; e mi augurai che la riforma consistesse nella loro soppressione.

Sorte fuori dalla legge, quelle Casse eludono al tutto le disposizioni della legge di contabilità; perchè per mezzo loro, nonchè dei mandati diretti, si riesce a fare a meno dei mandati a disposizione e di anticipazione; si fanno le spese a pronta Cassa, e non si regolano se non quando vengono poi presentate le domande di rimborso.

In questo modo appunto si fanno largamente le spese di carattere delicato e vario, a cui accennava l'onorevole ministro, per le quali piucchè per altre si richiederebbe che andassero prima all'Ufficio del riscontro.

L'ordine della spesa dato dal ministro o da chi per esso è soddisfatto senz'altro da uno

quei cassieri che hanno fondi in cassa; questi poi colla prova del pagamento si presenta e dice: rimborsatemi perchè ho pagato.

È molto difficile che non possano per questa via passare delle spese le quali altrimenti, soprattutto se fossero ordinate per mandato diretto, incontrerebbero difficoltà, o non potrebbero farsi.

I mandati di rimborso si fanno naturalmente sopra capitoli di bilancio; cioè per reintegrare i fondi di queste Casse amministrative irregolarmente, servono le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, che in questa parte vengono a sfuggire ad una vera, sicura, ben controllata gestione.

Non dubito dell'intenzione dell'onorevole ministro a questo proposito; ma ho creduto bene di mettere dinanzi a lui queste considerazioni, persuaso che egli vegga che esse hanno una importanza contabile ed amministrativa di primo ordine.

Ho sentito con vera soddisfazione come egli si proponga di rafforzare la vigilanza dell'Amministrazione del Tesoro intorno alla gestione di queste Casse; ma se, come io mi auguro, le Casse illegalmente esistenti, potessero tutte, o quasi tutte, venir meno o essere ridotte ai minimi termini, le cose entrerebbero in istato normale, e non vi sarebbe ragione di maggiore ingerenza da parte del Tesoro.

Però io pienamente consento coll'onorevole ministro del Tesoro, il quale ne ha la speciale competenza, ed applaudo al suo proposito di vigilare assiduamente alla corretta erogazione di ogni spesa che è compresa nel bilancio, il cui esercizio è tutto sotto la sua responsabilità.

Solamente mi permetta un po' dubitivamente di mettere innanzi a lui un quesito; ed è se, mentre egli vuole rafforzare questa vigilanza da parte del Tesoro, non fosse possibile farlo senza accrescere menomamente nè il numero degli impiegati, nè la spesa dello Stato.

E mi spiego. Nulla di più difficile che sradicare un'abitudine, una consuetudine burocratica, buona o cattiva. È difficilissimo; anch'io forse che ho appartenuto lungamente alla burocrazia posso peccare dello stesso difetto.

Or bene, prima della legge di contabilità del 1869, avevano la direzione generale del Tesoro, e non avevano la Ragioneria generale dello Stato.

La direzione generale del Tesoro doveva fare tutto quello, che dopo la istituzione della Ragioneria generale deve essere fatto da questa.

Ora parrebbe che dopo la istituzione della Ragioneria generale qualche attribuzione, qualche lavoro dovesse essere finito nella direzione generale del Tesoro, perchè passati al nuovo ente. Io non esagero dicendo che fu istituita la Ragioneria generale, e la direzione generale del Tesoro ha continuato a fare quello che prima faceva, conservando perciò tutti i suoi impiegati, se non li aumentava.

Ora credo io che questi due enti debbano avere funzioni proprie corrispondenti al rispettivo ufficio che hanno dalla legge; e la direzione generale del Tesoro non deve fare operazioni che spettano alla Ragioneria generale, nè viceversa.

Riducendo l'una e l'altra al loro ufficio, senza superfluità e senza ripetizioni, è proprio il caso di una di quelle riforme, le quali con economia di tempo, di lavoro e di spesa, non possono che giovare al regolare e più rapido andamento della gestione finanziaria.

Prego il signor ministro di considerare la cosa sotto questo punto di vista, e vedere se il suo lodevole intendimento di rinforzare la vigilanza che gli compete possa riuscire senza aumento di spesa, o aumento di personale.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Le osservazioni dell'onorevole senatore Finali sulla mancanza di controllo per certe categorie di spese sono certamente ispirate a quell'alto senno in materia amministrativa che lo distingue. Credo io pure che molto ci sia da fare in questa materia: solamente l'onorevole senatore Finali consentirà, ne sono sicuro, con me, che queste riforme vanno fatte con grandissima prudenza.

Per ora si cominciano ad esaminare e sistemare le contabilità dei diversi Ministeri; si sta anche studiando, e già una Commissione apposita sta riferendo in materia, per una consimile sistemazione nell'amministrazione in provincia.

Poi credo che verrà il momento in cui si debba studiare anche quella riforma alla quale ha alluso l'onorevole senatore Finali a proposito delle mie parole circa la necessità di rin-

forzare l'organismo della Ragioneria generale dello Stato.

La necessità di rinforzare questo organismo deriva dalle prescrizioni della legge di contabilità, la quale dice che gli uffici di ragioneria presso le amministrazioni centrali devono tenere le loro scritture coordinate con quella della Ragioneria generale; e a questo effetto saranno sottoposte alla vigilanza del ragioniere generale, il quale è personalmente responsabile della esattezza delle registrazioni contabili. E perchè l'alta sorveglianza e l'alta direzione, che la Ragioneria generale deve avere sulle singole ragionerie, sia ben chiara e determinata, la legge prescrive che la nomina dei ragionieri sarà fatta sopra proposta del ministro del Tesoro, d'accordo col ministro a cui la ragioneria è addetta. Ora pare a me che queste prescrizioni sieno state trascurate in quest'ultimi anni, e che sia necessario di ripristinare lo spirito e la lettera della legge di contabilità, ristabilendo l'azione continua del Ministero del Tesoro sulle singole amministrazioni dei singoli Ministeri. Perciò si dovrà forse fare qualche modificazione nell'organico della Ragioneria generale dello Stato. Non dico nè come, nè entro quali limiti quest'organico possa essere modificato; ma certamente se funzioni che prima erano trascurate, adesso si vuole che riprendano il loro corso normale e la loro efficacia, ciò non si può fare che rinforzando l'organismo cui il controllo è affidato.

Ma l'onor. Finali può essere certo che aumenti di spesa di organici non ne voglio fare; e poichè mi parve di veder spuntare, dietro alle sue osservazioni, questo timore, credo necessario di assicurarli completamente. Io sono piuttosto del parere contrario, che cioè si debba tendere a diminuire sempre più la spesa degli organici in generale; e appunto per questo io non sono lontano dall'accostarmi a quelle idee che egli ha manifestato sulla semplificazione degli organismi del Ministero del Tesoro, studiando una riforma che permetta di evitare quelle duplicazioni di funzioni alle quali egli ha accennato.

Non posso ora dire di più; posso però assicurarli, che comprendo tutta la forza delle sue osservazioni, e che ne ero, anzi, persuaso sino dai primi giorni in cui assunsi questo Ministero. E se riforme di organici si faranno, queste riforme di organici saranno fatte in questo senso

e, s'intende, senza che la spesa generale ne venga aumentata.

Questo in risposta a quanto osservava l'onorevole senatore Finali. Quanto all'onor. Tommasi-Crudeli, il quale mi raccomandava di presentare al Senato i rapporti della Commissione d'ispezione delle contabilità dei Ministeri, io non potrei dargli una risposta interamente affermativa; si tratta di rapporti interni, i quali devono servire a suggerire i provvedimenti necessari onde sopprimere le irregolarità lamentate, e che non so se sieno di natura tale da poter essere presentate nella loro integrità al Parlamento. Però, compiuta l'ispezione, compiute anche e messe in atto le misure suggerite dall'ispezione stessa, credo che potrò soddisfare il desiderio manifestato dall'onorevole senatore Tommasi-Crudeli, riassumendo in una relazione concisa tanto le osservazioni fatte sulle diverse amministrazioni, quanto i rimedi escogitati ed attuati.

Senatore TOMMASI-CRUDELI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TOMMASI-CRUDELI, *relatore*. Io ringrazio l'onor ministro di questa ultima assicurazione; non era nella mente mia di chiedere la pubblicazione integrale di quella relazione che la Commissione da lui nominata farà, ma solo dei risultati finali di queste indagini.

Ciò basterà perchè il Parlamento abbia una guida nel complemento della riforma alla quale tutti, per quanto pare, aspiriamo unanimi.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Io voleva solo dichiarare all'onorevole signor ministro che sono lieto di avere provocato colle mie osservazioni dichiarazioni così soddisfacenti. Lo ringrazio, e dichiaro che nel fare quelle osservazioni era mosso da un sentimento di fiducia verso di lui.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto in altra seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di previ-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

sione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 196).

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 196).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli, che leggo.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Personale di ruolo dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	19,126,272 »
2	Personale e lavoro straordinario dell'amministrazione centrale e provinciale	2,195,140 »
3	Ministero - Lavori straordinari del personale addetto al servizio dei risparmi	80,000 »
4	Personale degli uffici postali di 2 ^a classe (Spese fisse)	4,826,516 »
5	Retribuzioni ai commessi degli uffici telegrafici di 2 ^a classe ed ai fattorini (Spesa d'ordine)	2,353,516 »
6	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni nelle direzioni postali e negli uffici di 1 ^a classe, fuori ruolo	550,000 »
7	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti rurali delle poste (Spese fisse)	2,450,000 »
8	Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero (Spese fisse)	22,000 »
9	Ministero - Spese d'ufficio	90,000 »
10	Spese di mobili, stampe, cancelleria ed illuminazione per il servizio dei risparmi	160,000 »
11	Ministero - Mantenimento, restauro ed adattamento di locali	10,000 »
12	Ministero - Fitto di locali per il servizio dei risparmi	7,700 »
13	Spese per gli stampati, moduli, registri, ecc., degli uffici postali e telegrafici, per la stampa delle istruzioni, della relazione statistica e del bullettino ufficiale	550,000 »
14	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	30,000 »
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	32,451,144 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

	<i>Riporto</i>	32,451,144 »
16	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione delle poste e dei telegrafi e loro famiglie	30,000 »
17	Spese casuali.	60,000 »
18	Spese di pigione per gli uffici delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	545,000 »
19	Indennità per spese inerenti al servizio (Spese fisse)	590,000 »
20	Spese d'ufficio nell'amministrazione provinciale	300,000 »
21	Mantenimento, restauro ed adattamento dei locali nell'amministrazione provinciale	80,000 »
22	Indennità per tramutamenti, missioni, visite d'ispezione ed altre indennità diverse	400,000 »
23	Indennità per servizio prestato in tempo di notte	277,000 »
24	Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci ed alle Società di ferrovie e tramvie pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spese fisse)	4,410,000 »
25	Canone annuo per il servizio postale sul Lago di Garda (art. 26 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125)	12,000 »
26	Canone annuo per il servizio postale a traverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491, e regio decreto 23 novembre 1893, n. 208, art. 24)	24,800 »
27	Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale (Spesa d'ordine)	1,915,000 »
28	Servizio postale e commerciale marittimo (legge 22 aprile 1893, n. 195)	9,661,225 40
29	Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	47,000 »
30	Spese variabili pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	635,000 »
31	Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei forgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	114,000 »
32	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici, degli apparati, delle pile e delle linee telegrafiche - Acquisto, trasporto di materiale e dazio	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	52,552,169 40

	<i>Riporto</i>	52,552,169 40
33	Annualità per l'immersione e manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	393,894 »
34	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2 ^a classe, alle collettorie di 1 ^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954 (Spesa d'ordine)	410,000 »
35	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spese d'ordine)	3,750 »
36	Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi (Spese d'ordine)	100,000 »
37	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine)	300,000 »
38	Crediti di amministrazioni estere (Spesa d'ordine)	1,200,000 »
39	Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili (Spesa d'ordine)	290,000 »
	TITOLO II.	55,249,813 40
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
40	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
41	Compenso spettante alla Navigazione generale italiana per i servizi da essa prestati durante le quarantene degli anni 1884, 1885 e 1886 (art. 12 della legge 22 aprile 1893, n. 195)	56,515 60
		56,515 60
	CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.	
42	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	221,365 73
43	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri Istituti. - (Reali decreti 18 febbraio 1883 n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create coll'art. 20 della legge 12 giugno 1890 n. 6889 (Spesa d'ordine)	800,000 »
		1,021,365 73

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria**

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE	55,249,813 40
---------------------------------------------	---------------

TITOLO II.**Spesa straordinaria**

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	56,515 60
----------------------------------------------	-----------

TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	55,306,329 »
----------------------------------------------------------------	--------------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	1,021,365 73
-----------------------------------------------	--------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	55,306,329 »
---------------------------------------------------------------------------	--------------

Categoria IV — Partite di giro	1,021,365 73
------------------------------------------	--------------

TOTALE GENERALE	56,327,694 73
---------------------------	---------------

Rileggo l'articolo unico del progetto di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo la parola, e poichè si tratta di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto in altra tornata.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 195).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che leggo.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.*Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	419,593,607 31
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	5,140,883 20
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	665,704 »
4	Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (Idem)	41,182,625 48
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,273,842 62
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spese obbligatorie)	1,125,744 65
8	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napolitane (Spese fisse ed obbligatorie)	109,000 »
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	600,000 »
		472,916,407 26
<i>Debiti redimibili.</i>		
10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9,116,525 21
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	12,265,894 03
12	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	258,500 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	27,122,593 50
<i>Da riportarsi</i>		48,763,512 74

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

	<i>Riporto</i>	48,763,512 74
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	31,615,380 »
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Idem)	5,130,870 »
16	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	6,187,825 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,769,925 »
		93,467,512 74
	<i>Debiti variabili.</i>	
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	355,559 »
19	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	9,580,000 »
20	Interessi di Buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	9,262,197 55
21	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	1,185,500 »
22	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Idem)	1,432,000 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	500,000 »
24	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486 (Idem)	450,000 »
25	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem)	15,580,210 »
26	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Idem)	25,306 29
	<i>Da riportarsi</i>	38,370,772 84

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

	<i>Riporto</i>	38,370,772 84
27	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Spesa obbligatoria)	140,190 »
28	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) (Idem)	32,061,645 88
29	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Idem)	18,315,000 »
30	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem)	4,650,000 »
31	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	19,491,500 »
32	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	58,000 »
33	Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem)	98,000 »
34	Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3 ^a) (Idem)	98,000 »
35	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889	1,500 »
33	Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874) (Spesa obbligatoria)	2,200,000 »
37	Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 4 della legge di approvazione del bilancio della spesa del Tesoro (Idem)	5,900,000 »

121,384,608 72

<i>Debito vitalizio.</i>		
38	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse)	2,571,000 »
39	Idem del Ministero delle finanze (Idem)	12,513,000 »
40	Idem del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem)	7,112,000 »
41	Idem del Ministero degli affari esteri (Idem)	316,000 »
42	Idem del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem)	2,519,000 »
43	Idem del Ministero dell'interno (Idem)	7,390,000 »
44	Idem del Ministero dei lavori pubblici (Idem)	2,063,000 »
45	Idem del Ministero delle poste e dei telegrafi (Idem)	3,198,000 »
46	Idem del Ministero della guerra (Idem)	33,053,000 »
47	Idem del Ministero della marina (Idem)	4,541,000 »
48	Idem del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem)	660,000 »
49	Pensioni straordinarie (Idem)	2,064,000 »
		78,000,000 »
50	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 della legge 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	800,000 »
	Totale del debito vitalizio	78,800,000 »
<i>Dotazioni.</i>		
51	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
52	Spese pel Senato del Regno.	430,000 »
53	Spese per la Camera dei Deputati	830,000 »
54	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	860,000 »
		2,120,000 »

Spese generali di amministrazione.*Ministero.*

55	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,035,749 38
56	Personale straordinario	49,920 »
57	Spese d'ufficio del Ministero	98,000 »
58	Indennità per spese d'ufficio dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del Debito pubblico (Spese fisse)	15,000 »
		2,198,669 38

Presidenza del Consiglio dei ministri.

59	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	5,600 »
60	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	13,000 »
61	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri.	3,000 »
		21,600 »

Corte dei conti.

62	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,668,198 »
63	Spese d'ufficio	75,000 »
		1,743,198 »

Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.

64	Personale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	74,162 50
----	---------------------------------------------------------	-----------

Avvocature erariali.

65	Personale di ruolo (Spese fisse)	834,714 10
66	Personale straordinario	80,000 »
67	Spese d'ufficio (Spese fisse)	39,000 »
68	Fitto di locali non demaniali (Idem)	27,200 »
		980,914 10

<i>Intendenze di finanza.</i>		
69	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	1,900,000 »
70	Personale straordinario	83,080 »
		1,983,080 »
<i>Servizio del Tesoro.</i>		
71	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli presso il Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere e nella regia zecca (Spese fisse)	90,312 50
72	Spese d'ufficio della tesoreria centrale (Idem)	27,750 »
73	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Idem)	748,860 22
74	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem)	82,000 »
75	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem)	11,500 »
76	Personale della Cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	43,005 »
77	Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	50,000 »
78	Spese per trasporto fondi e di tesoreria	82,500 »
79	Spese pei servizi del Tesoro	80,400 »
80	Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse)	8,000 »
81	Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,240,327 72
<i>Regia zecca e monetazione.</i>		
82	Personale di ruolo (Spese fisse)	48,900 83
83	Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
84	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	80,000 »
		130,400 83

<i>Servizi diversi.</i>		
85	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	700,000 »
86	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 3 dell'allegato P approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486	20,000 »
87	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione	78,900 »
88	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione ed a persone estranee per missione speciale all'estero	60,000 »
89	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	27,000 »
90	Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'Amministrazione del Tesoro	1,400 »
91	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	60,000 »
92	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	10,000 »

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Desidererei sapere dall'onorevole signor ministro se in questa piccola cifra di L. 10,000 stanziata al capitolo 92 sono compresi anche gli effetti di recenti decreti, fondati sulla legge, nei quali è dichiarato che il diritto di bollo sui nuovi titoli 4 e mezzo e 4 per cento ricadranno, non a carico dei proprietari della rendita, ma a carico dello Stato.

Se in questa somma non sono valutati gli effetti di quei decreti, allora si dovrà provvedere coll'assestamento.

Ad ogni modo pregherei l'onorevole ministro di darci qualche spiegazione in proposito.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. In questa somma stanziata al cap. 92 si è inteso comprendere la spesa richiesta dall'applicazione del bollo a carico dello Stato anche nell'ipotesi che si facciano più conversioni di rendita 5 per cento lordo in rendita di 4.50 netto, oppure 4 per

cento netto, di quelle che si sieno verificate fino ad ora. Però l'onorevole presidente della Commissione permanente di finanze comprende che su questo argomento è pressochè impossibile farsi un criterio, nonchè esatto, neanche lontanamente approssimato, della spesa a cui andremo incontro.

Gli citerò un fatto.

Le conversioni di rendita 5 per cento lordo in 4 per cento netto finora, per esempio, sono andate molto a rilento. Ora però, che la rendita 4 per cento netto è quotata anche a Berlino, le conversioni si fanno in maggior misura, nè io potrei dire fino a qual limite saranno fatte nell'esercizio in corso.

Le conversioni 5 per cento in 4.50 netto sono pure andate aumentando in questi ultimi tempi e credo che continueranno sempre ad aumentare, specialmente per conversione di debiti redimibili e buoni del Tesoro a lunga scadenza.

Ma anche per queste operazioni non è possibile farsi un'idea approssimativa della spesa. Per questo, io posso ben ritenere che questa somma, preventivata con una certa larghezza,

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

possa bastare al bisogno, ma non sarei certamente in grado di assicurarla.

Sarà al bilancio di assestamento che potremo meglio valutare quale potrà essere la spesa probabile, in seguito all'esperienza di 4 o 5 mesi di esercizio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 92 nella somma di L. 10,000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

93	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	11,000 »
94	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione del Tesoro e loro famiglie	80,000 »
95	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa obbligatoria)	3,000 »
96	Spese postali (Spesa d'ordine)	2,000 »
97	Spese di stampa	160,500 »
98	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	26,000 »
99	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
100	Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro	12,000 »
101	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	35,000 »
102	Spese casuali.	50,000 »
Spese per servizi speciali.		1,336,800 »
<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>		
103	Personale (Spese fisse).	50,490 »
104	Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	260,000 »
105	Fitto di locali (Spese fisse)	15,930 »
106	Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine)	700,000 »
		1,026,420 »
<i>Fondi di riserva.</i>		
107	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000 »

108	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		3,500,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Oneri dello Stato.		
<i>Debiti variabili.</i>		
109	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	200,000 »
110	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	21,000 »
111	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria)	1,000 »
112	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	360,084 03
113	Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Idem)	5,000 »
114	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni (Idem)	<i>per memoria</i>
115	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486	4,500,000 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

116	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Interessi - (Settima annualità)	503,597 53
117	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Interessi - (Settima annualità)	431,256 88
118	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Quinta annualità)	162,838 26
		6,184,776 70
Spese generali di amministrazione.		
118 <i>bis</i>	Ministro senza portafoglio	19,027 »
119	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	5,000 »
120	Assegni di disponibilità (Idem)	100,000 »
121	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Idem)	10,180 »
122	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	48,000 »
123	Spesa per i lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	60,000 »
124	Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa e per i relativi servizi di cassa e di contabilità	330,000 »
125	Spesa per il ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita)	18,000 »
		590,207 »
<i>Spese diverse.</i>		
126	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	270,000 »
127	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	8,000 »

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

128	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria) . . .	<i>per memoria</i>
129	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Idem)	<i>per memoria</i>
130	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562)	<i>per memoria</i>
131	Anticipazione da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa d'ordine)	1,637,764 »
		<hr/> 1,915,764 » <hr/>

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

132	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	6,037,617 62
133	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	1,659,470 63
134	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	2,355,620 »
135	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,000,000 »
136	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	2,466,500 »
137	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento delle casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	383,500 »
138	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	200,000 »
139	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	29,000 »
140	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	70,000 »

141	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento (Spesa obbligatoria).	460,000 »
142	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della convenzione, per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Ammortamento (Settima annualità)	2,255,002 47
143	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6 della convenzione, per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Ammortamento (Settima annualità)	1,695,743 12
144	Annualità alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per la costruzione della galleria del Turchino (Quarta rata)	1,750,000 »
		20,362,453 84
<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>		
145	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486.	4,500,000 »
<i>Partite che si compensano nell'entrata.</i>		
146	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor Finali su questo capitolo.

Senatore FINALI. Riguando a questo capitolo la Commissione permanente di finanze non ha voluto ripetere le osservazioni già fatte in più anni consecutivi, per non fare opera vana. Ora quello che non abbiamo fatto nella nostra relazione mi sia consentito di farlo a voce, rivolgendomi all'onor. ministro del Tesoro.

In questa categoria di movimento di capitali, che ha corrispondenze esatta in entrata, parve, e pare ancora alla Commissione di finanze, che stia male questo capitolo 146 il quale dice:

Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) L. 170,000.

Ora movimentodi capita, li che vuol dire accensione od estinzione di crediti o di debiti, non c'è.

Dov'è movimento di capitali, nel diritto che hanno gli avvocati ed i procuratori della avvocatura erariale di far propria la competenza

liquidata a favore dell'erario, per conseguenza delle vittorie che essi riportano nella difesa delle cause erariali?

La Commissione di finanze altra volta proponeva che non si mettesse fra il movimento di capitali una somma che non vi sta bene; che ha il corrispettivo in entrata; e che pare piuttosto debba essere compresa nella categoria delle partite di giro.

Sarebbe una partita di giro di più sicuro carattere, non alcune di quelle iscritte in quella categoria.

La Commissione permanente di finanze non pretende mica di proporre un trasporto; e poi sarebbe troppo tardi. Ma siccome siamo ancora lontani dalla preparazione del progetto di bilancio pel 1897-98, essa prega l'onor. ministro di occuparsi di questa non grave questione, cioè di vedere, come essa crede, se questo capitolo possa e debba avere più conveniente sede.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Non posso non dar ragione all'onor. Finali della sua osservazione.

Pare anche a me che la sede di questo capitolo non sia qui: si tratta di somme incassate e versate, dunque sono due partite che si equilibrano e dovrebbero mettersi nelle partite di giro.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Ringrazio il signor ministro di questa dichiarazione che appaga intieramente la Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 146 nella somma di L. 170,000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

147	Rendita consolidata a disposizione del tesoro	26,580 »
148	Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto	1,024,575 97
149	Rendita consolidata 3 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto	111,930 23
150	Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto	585,472 90
151	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	6,982 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,755,541 10

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

	<i>Riporto</i>	1,755,541 10
152	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	2,125,000 »
153	Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti	20,810,391 78
154	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	509,826 56
		25,200,759 44
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Oneri dello Stato.		
	Debiti perpetui	472,916,407 26
	Debiti redimibili	93,467,512 74
	Debiti variabili*	121,384,608 72
	Debito vitalizio	78,800,000 »
	Dotazioni	15,050,000 »
	Spese per le Camere legislative	2,120,000 »
		783,738,528 72
Spese generali di amministrazione.		
	Ministero	2,198,669 38
	Presidenza del Consiglio dei ministri	21,600 »
	Corte dei conti	1,743,198 »
		3,963,467 38
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

	<i>Riporto</i>	3,963,467 38
Ufficio centrale d'ispezione		74,162 50
Avvocature erariali		980,914 10
Intendenze di finanza		1,983,080 »
Servizio del Tesoro		1,240,327 72
Regia zecca e monetazione		130,400 83
Servizi diversi		1,336,800 »
		<u>9,709,152 53</u>
Spese per servizi speciali.		
Officina per la fabbricazione delle carte-valori		1,026,420 »
		<u>3,500,000 »</u>
Fondi di riserva		3,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		<u>797,974,101 25</u>
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Oneri dello Stato.		
Debiti variabili		6,184,776 70
Spese generali di amministrazione		590,207 »
Spese diverse		1,915,764 »
		<u>2,505,971 »</u>
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		<u>8,690,747 70</u>

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	20,362,453 84
Anticipazione a provincie e comuni	4,500,000 »
Partite che si compensano nell'entrata	170,000 »
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria	25,032,453 84
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	33,723,201 54
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	831,697,302 79
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	25,200,759 44
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	806,664,848 95
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	25,032,453 84
Totale spese reali	831,697,302 79
Categoria IV. — Partite di giro	25,200,759 44
Totale generale	856,898,062 23

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli del progetto di legge che rileggo :

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all' articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

Prego si dia lettura dell'elenco A.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge :

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
 - » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai cosiddetti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi.
 - » n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro.
 - » n. 20. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111).
 - » n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 22. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Interessi.
 - » n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 24. Interessi del 1.50 per cento sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, e 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486.
 - » n. 25. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
 - » n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002.

- CAPITOLO n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).
- » n. 28. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).
 - » n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
 - » n. 32. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 33. Annualità dovuta alla ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata colla legge 5 marzo 1893, n. 125).
 - » n. 34. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a).
 - » n. 36. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874).
 - » n. 37. Anticipazione alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 4 della legge di approvazione del bilancio della spesa del Tesoro per l'esercizio 1896-97).
 - » n. 54. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 81. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.
 - » n. 84. Spesa d'esercizio della zecca.
 - » n. 85. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero.
 - » n. 91. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
 - » n. 92. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 95. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 96. Spese postali.
 - » n. 99. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 104. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.
 - » n. 106. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).
 - » n. 109. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 110. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e di Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

- CAPITOLO n. 111. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
- » n. 112. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 113. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.
 - » n. 114. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo Austriaco per opere di fortificazione.
 - » n. 126. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 127. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 128. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 129. Spese per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 131. Anticipazioni da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in eseguito dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 132. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.
 - » n. 133. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 134. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 135. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 138. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 139. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento.
 - » n. 140. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 141. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento.
 - » n. 146. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 147. Rendita consolidata a disposizione del Tesoro.
 - » n. 148. Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta

del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.

- CAPITOLO n. 149. Rendita consolidata 3 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opera di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.
- » n. 150. Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto.
 - » n. 151. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
 - » n. 152. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6851, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.
 - » n. 153. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi della Cassa dei depositi e dei prestiti.
 - » n. 154. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 14. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.
- » n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 22. Spese postali.
 - » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 30. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 31. Compenso per le spese d'ufficio dei conservatori delle ipoteche e dei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (Idem).
 - » n. 38. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 42. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
 - » n. 43. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
 - » n. 44. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
 - » n. 45. Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
 - » n. 47. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per le speciali gestioni patrimoniali.
 - » n. 49. Annualità e prestazioni diverse (Idem).
 - » n. 53. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderia del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'Amministrazione.
 - » n. 58. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
 - » n. 59. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (Idem).
 - » n. 61. Spese per imposte e sovrainposte (Idem)

- CAPITOLO n. 62. Spese di coazioni e di liti (Canali Cavour).
- » n. 63. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 67. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 68. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 69. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 70. Spese di liti (Idem).
 - » n. 77. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1893-97. - Art. 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
 - » n. 78. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (Imposte dirette).
 - » n. 79. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
 - » n. 81. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a) (Idem).
 - » n. 82. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 83. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 84. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (Imposte dirette).
 - » n. 85. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 95. Spese di materiale — Assegni, compensi e indennità al personale — Acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle.
 - » n. 96. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 97. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 98. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
 - » n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 102. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.
 - » n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 104. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi, per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 110. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
 - » n. 111. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Dogane).

CAPITOLO n. 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane).

- » n. 115. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.
- » n. 116. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo).
- » n. 120. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
- » n. 121. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- » n. 125. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (Lotto).
- » n. 126. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imbalsaggio dei bollettari del lotto (Idem).
- » n. 127. Aggio d'esazione (Idem).
- » n. 128. Vincite al lotto.
- » n. 133. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
- » n. 134. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.
- » n. 139. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi e spese per campionamento e perizia dei tabacchi consegnati dai fornitori.
- » n. 140. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
- » n. 141. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
- » n. 146. Paghe agli operai delle saline.
- » n. 147. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 149. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
- » n. 150. Compra dei sali.
- » n. 151. Trasporto dei sali.
- » n. 153. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 154. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 155. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
- » n. 157. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 161. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.
- » n. 162. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.

- CAPITOLO n. 163. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 169. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 171. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 173. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).
 - » n. 175. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 176. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal Demanio al Tesoro dello Stato in rimborso delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma.
 - » n. 177. Aggió ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 178. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 179. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
 - » n. 180. Spese diverse occorrenti per l'appalto delle esattorie pel quinquennio 1898-1902.
 - » n. 187. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 188. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 189. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 190. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
 - » n. 191. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 192. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
 - » n. 193. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 194. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
 - » n. 195. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 196. Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 197. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 198. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (Idem).
 - » n. 199. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 200. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 201. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 202. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).
 - » n. 203. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 204. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 205. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 206. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 207. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni,

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Comune di Roma).

CAPITOLO n. 208. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).

» n. 209. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

» n. 210. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

CAPITOLO n. 9. Spese postali.

» n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 16. Spese di giustizia.

» n. 18. Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari.

» n. 18 *bis*. Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa.

» n. 31. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero degli Affari Esteri.

CAPITOLO n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 6. Spese postali.

» n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 31. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

CAPITOLO n. 13. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

» n. 18. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti di istruzione classica e tecnica e rimborso di tassa d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

» n. 19. Spese di liti.

» n. 20. Spese postali.

» n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 41. Musei, gallerie e scavi di autorità - Spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).

» n. 46. Monumenti - Spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 marzo 1875, n. 2554).

» n. 98. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifiz scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).

» n. 99. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.

» n. 100. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.

» n. 126. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 9. Spese pel servizio araldico, contemplate dall' art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3^a.
- » n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 14. Spese di posta.
 - » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 35. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 115. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (legge 14 luglio 1887, n. 4791).
 - » n. 121. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 57. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 61. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3^a.
 - » n. 66. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito a Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strade ferrate - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 70. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 20 luglio 1890, n. 6980 (articolo 10), e 28 giugno 1892, n. 299 (articolo 3).
 - » n. 300. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.
 - » n. 301. Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato colla legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a.
 - » n. 302. Compenso per danni ed interessi che eventualmente risultassero dovuti alla società concessionaria della ferrovia da Torreberretti al Gravelone presso Pavia in dipendenza della causa vertente fra essa e l'amministrazione dei lavori pubblici per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia fatta dal Governo alla società delle ferrovie meridionali.
 - » n. 371. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 5. Retribuzioni ai commessi degli uffici telegrafici di 2^a classe ed ai fattorini.
- » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

- CAPITOLO n. 27. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.
- » n. 29. Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 34. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
 - » n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 36. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'Amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.
 - » n. 38. Crediti di Amministrazioni estere.
 - » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche e spese di espresso e simili.
 - » n. 42. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 43. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Spese postali.
- » n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 34. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 38. Premi periodici agli ufficiali e sottufficiali del genio in dipendenza del legato Henry di cui fu autorizzata l'accettazione col R. Decreto 27 ottobre 1893, n. 1699.
 - » n. 39 bis. Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883).
 - » n. 57. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 5. Spese postali.
 - » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

- CAPITOLO n. 24. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
- » n. 39. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, da versarsi all'erario.
 - » n. 42. Spese di giustizia.
 - » n. 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 8. Spese di posta.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.
 - » n. 20. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.
 - » n. 59. Spesa per la vigilanza delle Casse di risparmio e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi delle Casse medesime.
 - » n. 62. Pubblicazione del bollettino delle società per azioni.
 - » n. 78. Pesì e misure e saggio di metalli preziosi — Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3^a).
 - » n. 82. Pesì e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 91. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, affine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 100. Riparto dei beni demaniali comunali nelle Province meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle Province venete.
 - » n. 103. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 110. Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.
 - » n. 116. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 117. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo 2.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione

dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Prego di dar lettura dell'elenco B.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge :

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 79. Spese per i servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
- » n. 81. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.*Servizi diversi.*

- CAPITOLO n. 167 bis. Indennità ai volontari degli uffici finanziari direttivi, delle imposte dirette, delle dogane e dell'amministrazione esterna dei tabacchi, giusta gli articoli 3 del regio decreto 23 gennaio 1896, n. 19 e 7 del regolamento approvato col regio decreto 6 febbraio 1896, n. 32.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

- CAPITOLO n. 30. Aggio d'esazione ai contabili:
- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;
 - b) Aggio ai ricevitori provinciali ed esattori vari per riscossione di rendite, diritti e tasse speciali dovute all'Amministrazione;
 - c) Aggio ai distributori secondari di carta bollata ed ai verificatori di pesi e misure sul prezzo delle marche prelevate dagli uffici demaniali;
 - d) Indennità per le spese d'ufficio ai ricevitori non retribuiti ad aggio;
 - e) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.
- » n. 31. Compenso per le spese d'ufficio dei conservatori delle ipoteche e dei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario.
- » n. 32. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.
- » n. 38. Spese d'ufficio variabili e materiale:
- a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
 - b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto.
- » n. 39. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori:
- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro e di manomorta;

- b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.
- g) Risarcimenti ed altri accessori.
- CAPITOLO n. 40. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli di bollo e spese relative:
- Spese per provviste e riparazioni di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.
- » n. 41. Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese:
- a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte devoluti al Demanio e stampati relativi;
- b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico.
- » n. 42. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario:
- a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;
- b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.
- » n. 43. Restituzioni e rimborsi:
- Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborso di altre pagate da terzi riconosciute dovute invece dall'Amministrazione del demanio.
- » n. 44. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 45. Contribuzione sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale:
- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
- b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
- c) Sovrimeposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio;
- d) Rimborsi a terzi, o pagamenti agli esattori per beni non ancora intestati al demanio, giusta gli articoli 23 e 28 della normale n. 92 del bollettino demaniale dell'anno 1892.
- » n. 46. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
- a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;

- b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000; si potrà eccedere questa somma per pagamenti da farsi, con buoni soprà mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'art. 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040;
- c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto-ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;
- d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;
- e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso dell'Amministrazione finanziaria.

CAPITOLO n. 47. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per speciali gestioni patrimoniali:

- a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini e corsi d'acqua patrimoniali, sia ad economia che in dipendenza di contratti d'appalto periodici o speciali, semprechè il loro ammontare non superi le L. 2000; si potrà eccedere questa somma pei pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'art. 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040.
 - b) Indennità di trasferta alle guardie dei regi Tratturi del lago Trasimeno e dei bacini d'acqua patrimoniali - Spese di perizia e contratti pei servizi di Magione e delle annualità perpetue per la compilazione dei ruoli e per la rinnovazione dei contratti delle bonifiche; spese per le delimitazioni delle spiagge marittime e lacuali ed altri beni del demanio pubblico.
- » n. 53. Miniere dell'Isola d'Elba, fonderia del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'amministrazione.
 - » n. 56. Spese di ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico (Canali Cavour).
 - » n. 57. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (Idem).
 - » n. 58. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (Idem).
 - » n. 59. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (Idem).
 - » n. 61. Spesa per imposte e sovrimposte. (Idem).
 - » n. 62. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 63. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 64. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'Amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi per la sorveglianza dei beni (Asse ecclesiastico):

Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.

CAPITOLO n. 65. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico):

- Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
- » n. 66. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 67. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico:
Spese per oneri che non si trovano ancora iscritti nei prospetti delle spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.
 - » n. 68. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 69. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico):
Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 70. Spese di liti (idem).
 - » n. 169. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 170. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Aessi ecclesiastico.
 - » n. 171. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 173. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 174. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
 - a) Personale straordinario in servizio dell'Amministrazione del demanio e delle tasse;
 - b) Indennità e spese per le prese di possesso:
 - 1° Spese relative alle prese di possesso;
 - 2° Indennità ai delegati per le prese di possesso.
 - c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:
 - 1° Spese di amministrazione, di manutenzione, di miglioramento, di custodia, di arginatura, di imposte consorziali, di illuminazione ordinaria e per feste pubbliche, di polizia ed altre passività;
 - 2° Spese di perizia, misurazioni, trasferte ed altre di egual natura in servizio dei beni suindicati.
 - d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni, di conguaglio e restituzioni di indebiti;
 - e) Spese di liti:
 - 1° Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti;
 - 2° Spese di liti ventilate avanti i tribunali.
 - » n. 175. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguito dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
 - 1° Oneri gravitanti gl'immobili:
 - a) Imposte;
 - b) Annualità e prestazioni perpetue diverse e frutti di mutui passivi;
 - 2° Altri oneri da soddisfarsi dal demanio colle rendite di detti beni immobili;
 - a) Pensioni vitalizie;
 - b) Debiti plateali;

c) Doti conferite prima dell'indemanamento dei beni, pel pagamento delle quali le confraternite non hanno lasciato i corrispondenti fondi.

CAPITOLO n. 190. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

- CAPITOLO n. 72. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 74. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.
 - » n. 79. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 80. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
 - » n. 81. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a).
 - » n. 82. Spese di coazioni e di liti:
 - Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
 - » n. 83. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 84. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali.
 - » n. 85. Restituzioni e rimborsi:
 - Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.
 - » n. 177. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 179. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
 - » n. 180. Spese diverse occorrenti per l'appalto delle esattorie del quinquennio 1898-1902.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

Spese generali.

- CAPITOLO n. 87. Soldi per la guardia di finanza.
- » n. 88. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 89. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 91. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
 - » n. 92. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 93. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.

- CAPITOLO n. 95. Spese di materiale, assegni, compensi e indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle.
- » n. 96. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 97. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tasse di fabbricazione.

- CAPITOLO n. 100. Paghe al personale subalterno.
- » n. 101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari.
- » n. 102. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.
- » n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 104. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.

Dogane.

- CAPITOLO n. 108. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.
- » n. 110. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
- » n. 111. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.
- » n. 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

- CAPITOLO n. 115. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.
- » n. 116. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Comune di Napoli.

- CAPITOLO n. 193. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 194. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (*idem*).
- » n. 196. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (*idem*).

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

- CAPITOLO n. 197. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (Comune di Napoli).
- » n. 198. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).
 - » n. 199. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).
 - » n. 200. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

Comune di Roma.

- CAPITOLO n. 203. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Roma.
- » n. 205. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri (idem).
 - » n. 206. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 207. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).
 - » n. 208. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).
 - » n. 209. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (idem).

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.

Spese generali.

- CAPITOLO n. 119. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
- » n. 120. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 121. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Servizio del lotto.

- CAPITOLO n. 126. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.

Tabacchi.

- CAPITOLO n. 132. Indennità di tramutamento di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi. Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.
- » n. 133. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
 - » n. 134. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 137. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.

- CAPITOLO n. 138. Spese inerenti al servizio delle coltivazioni sperimentali per acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità, mercedi agli operai ed altro.
- » n. 139. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e delle coltivazioni dei tabacchi e spese per campionamento e perizia dei tabacchi consegnati dai fornitori.
 - » n. 140. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 141. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi, e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 142. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.
 - » n. 143. Spese di ufficio e di materiali di ufficio per le coltivazioni, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture, acquisto di libri, abbonamento a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale.
 - » n. 186. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi.

Sali.

- CAPITOLO n. 147. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 148. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.
 - » n. 150. Compra dei sali.
 - » n. 151. Trasporto dei sali.
 - » n. 153. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 154. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 155. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

- CAPITOLO n. 157. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 158. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzinoiere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
 - » n. 159. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle Poste e dei Telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

- » n. 162. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto del sale fra i vari depositi; per verifica dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
- » n. 163. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 7. Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero.
- » n. 29. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 34. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
 - » n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzioni di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

CAPITOLO n. 82. Pesi e misure - Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3.
Chi l'approva è pregato d'alzarsi.
(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di anticipare per l'esercizio 1896-97 alle Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali la somma di L. 5,900,000.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni in data 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1896-97 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 450,000 ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del Tesoro	L. 17,000
Id. delle finanze	» 33,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	» 18,000
Id. degli affari esteri.	» 15,000
Id. dell'istruzione pubblica »	16,000
Id. dell'interno	» 60,000
Id. dei lavori pubblici.	» 23,000
Id. delle poste e dei telegrafi »	25,000
Id. della guerra.	» 190,000
Id. della marina	» 43,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	» 10,000
	<u>L. 450,000</u>

Al conto consuntivo 1896-97 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Avverto che lo stanziamento di questo articolo è stato ridotto da 500,000 a 450,000 lire per le pensioni d' autorità in virtù di una legge già approvata dalla Camera dei deputati, che porta modificazioni alla legge sulle pensioni; progetto di legge già esaminato ed approvato dalla vostra Commissione di finanze e sul quale è già stata scritta la relazione che sarà quanto prima distribuita ai signori senatori.

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge cui ha accennato l'onor. Parenzo sarà iscritta per prima all'ordine del giorno della seduta di lunedì.

Dopo queste spiegazioni pongo ai voti l'articolo quinto testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra tornata.

Presentazione di progetti di legge.

CARMINE, *ministro delle poste e telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle poste e telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico del mio collega dell'istruzione pubblica, un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati per il « Riordinamento delle scuole complementari e normali ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega dell'interno, un altro progetto di legge pure approvato dalla Camera dei deputati per « Concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo ».

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per « Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'amministrazione dell'Istituto Nazionale per le figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate, oltre gli interessi e le spese del giudizio ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle poste e telegrafi della presentazione del progetto di legge: « Riordinamento delle scuole complementari e normali », presentazione che egli ha fatto a nome del ministro della pubblica istruzione.

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Do poi atto al ministro del Tesoro della presentazione di un progetto di legge, fatta a nome del presidente del Consiglio, per la: « Concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo ».

Anche questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Do atto infine allo stesso ministro del Tesoro della presentazione del progetto di legge per: « Autorizzazione della spesa straordinaria per il pagamento all'amministrazione dell'Istituto Nazionale per le figlie dei militari in Torino del debito dello Stato per annualità arretrate oltre gli interessi, e le spese del giudizio ». A me pare che questo progetto di legge debba andare per ragioni di competenza alla Commissione permanente di finanze.

Non sorgendo osservazioni così rimarrà stabilito.

Rimanderemo la seduta a lunedì prossimo alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti getti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 192);

Eccezione d'impegno nelle spese per la repressione del malandrino (N. 189);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 196);

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-1897 (N. 195).

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni sulle pensioni dovute per collocamento a riposo di diritto (N. 198);

Stato di previsione della spesa del Mini-

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1896

sterio degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 202);

Esercizio delle linee di strada ferrata di proprietà dello Stato Padova-Bassano, Treviso-Vicenza e Vicenza-Schio (N. 188);

Ponte sul Tevere per la strada Amerina (N. 199);

Aggregazione del comune di Castiglion Fibocchi al mandamento di Arezzo (N. 174);

Aggregazione del comune di Sambuca Pistoiese al 2° mandamento di Pistoia (N. 179).

La seduta è tolta (ore 18).

